

Nel 2000 il tribunale di Rovereto dichiarò la fine delle Grafiche. Ora gli atti andranno alla Corte d'Appello di Brescia

## La Cassazione: nullo il fallimento Manfrini

*Decisivi i vizi di forma nelle sentenze di primo e secondo grado*

di Giuliano Lott

**ROVERETO.** La Corte di Cassazione ha dichiarato nulle le sentenze di fallimento di primo e secondo grado nei confronti delle Grafiche Manfrini, rinviando gli atti alla Corte d'appello di Brescia. Il motivo della decisione sarebbe da riferire ad un vizio formale: la dichiarazione di fallimento fu formulata all'epoca in due sentenze separate, anomalia ammessa dalla legge solo in alcune circostanze.


Il fallimento della Manfrini Arti Grafiche Vallagarina SpA di Calliano fu dichiarato su opposizione di soli due degli oltre 150 creditori all'omologazione della procedura di concordato preventivo (nel 1994, per far fronte alle difficoltà finanziarie, la famiglia aveva ceduto lo stabilimento a Tecnofin, riacquisendolo tre anni dopo. La cessione doveva autofinanziare la ristrutturazione aziendale e l'acquisto di nuovi macchinari per puntare al rilancio). Uno dei due creditori che si opposero era Tecnofin Strutture, contro la quale la famiglia Manfrini ha aperto un altro fronte giudiziario in Cassazione. L'esito di questa seconda causa è atteso non prima del 2005 (i tempi medi, dalla discussione alla sentenza di terzo grado, non sono mai inferiori ai due anni).

Qui invece era in discussione la dichiarazione di fallimento, emessa nel 2000 dal tribunale di Rovereto e confermata in appello. Pare che la Cassazione (che com'è noto non entra nel merito, ma si esprime solo sulla correttezza formale dei precedenti gradi del giudizio) abbia ritenuto determinante il vizio di forma riscontrato nella suddivisione in due distinte sentenze della dichiarazione di fallimento. All'epoca infatti fu emessa una sentenza che ri-

gettava il concordato preventivo ed una seconda che era la vera e propria sentenza di fallimento. Si tratta di un'anomalia che è però ritenuta generalmente ammissibile - anche se sull'argomento è in corso un dibattito giurisprudenziale - qualora l'una preceda l'altra. Fanno fede le date dei singoli atti.

Il ricorso della famiglia Manfrini entrava anche nel merito della vicenda, ma su questo aspetto la Cassazione non si sarebbe espressa. Il condizionale è d'obbligo, la motivazione si potrà leggere solo tra qualche tempo.

Fausto e Marcello Manfrini, contitolari delle Grafiche, attendevano sì una risposta da Roma, ma nessuno dei due ieri ne sapeva nulla. «La nostra grande aspettativa di giustizia - ha detto Fausto Manfrini - è arrivata a compimento». Di soddisfazione non vuol neanche parlare, e si capisce. La sentenza infatti restituisce dignità agli imprenditori che tentarono in tutti i modi di salvare l'azienda di famiglia con alle spalle una storia centenaria, ma non modifica lo stato delle cose. Non è prevista retroattività, tra l'agosto 2000 ed oggi vale la sentenza di fallimento. E del resto rimediare a ciò che è già storia - dalla liquidazione dell'azienda in poi - non è tecnicamente possibile.



Il tribunale di Rovereto



Le difficoltà finanziarie delle Grafiche Manfrini iniziarono nel 1994